

I BENI CULTURALI IN ITALIA: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE

ROMA, 5 novembre 2013

1. PREMESSA: i beni culturali di proprietà privata. La rilevanza costituzionale ed il ruolo di sussidiarietà nei confronti di Stato ed Enti pubblici.

Si tratta di una categoria peculiare di beni, cui da sempre fa riferimento in modo specifico il legislatore: il primo, ed assai noto, provvedimento di disciplina del settore è la L. n. 1089/1939, cui hanno fatto seguito altri provvedimenti (la L. n. 487/1972, in ordine all'esportazione delle cose di interesse storico ed artistico e la L. n. 88/1998, in materia di circolazione dei beni culturali, oltre al precedente testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con il D.L.vo n. 490/1999, emesso in base alla delega contenuta nell'art. 1 della L. n. 352/1997, che per la prima volta ha inteso riunire e coordinare tutta la pregressa frammentata legislazione sul patrimonio culturale e paesaggistico elaborata negli ultimi sessant'anni).

L'attuale Codice dei beni culturali è stato approvato con il D.L.vo n. 42/2004, tramite il quale sono stati ulteriormente sviluppati taluni indirizzi e criteri presenti nei precedenti testi normativi.

Al riguardo, anzitutto, è bene chiarire che il patrimonio culturale (come definito dal Codice dei Beni Culturali) ricomprende tutta una serie di beni tra loro assai diversi, accomunati dalla particolare rilevanza storica, artistica o culturale: si pensi, a mero titolo esemplificativo: ai beni mobili, agli archivi, ai beni destinati al culto, ai beni di proprietà pubblica, ai monumenti e musei, alle fotografie, ai documenti, ecc..

In questa categoria rientrano anche i beni immobili, palazzi, ville, borghi, casali, castelli ed altro di proprietà privata, di interesse storico ed artistico: tali beni rappresentano, dunque, una categoria ben circoscritta, all'interno del patrimonio culturale italiano, che si caratterizza ulteriormente, e per quanto qui interessa, in ragione degli elevati costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di gestione (palesamente diversi rispetto a quelle che concernono un manoscritto od archivio librario), nonché per i vincoli che caratterizzano qualsiasi intervento, inevitabilmente sottratto alla libera decisione del proprietario (proprio perché deve essere oggetto di specifica valutazione, autorizzazione e verifica da parte dell'ente pubblico), in correlazione con gli oneri e i pesi che incidono anche sulla loro redditività.

E' ormai pacificamente riconosciuta la legittimità costituzionale del regime fiscale di favore per il patrimonio culturale, ai sensi degli artt. 3 e 9 Cost..

Al riguardo, l'art. 9 Cost. affida alla Repubblica il *“compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione”*.

La rilevanza costituzionale del patrimonio storico ed artistico è dunque evidente, così come è palese la necessità di garantire un'adeguata tutela al mantenimento del suddetto patrimonio; tale esigenza, avvertita da sempre, nel corso degli ultimi anni si è fatta assai più stringente: è infatti notorio che le problematiche in tema di gestione del patrimonio culturale italiano sono aumentate considerevolmente nell'ultimo ventennio. In tal senso, si è assistito in Italia ad una evoluzione costante che ha comportato il passaggio da un'ottica di tutela meramente conservativa ad una esigenza di valorizzazione e di promozione dell'immenso patrimonio culturale esistente.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, adita in ordine alla questione della legittimità costituzionale delle agevolazioni fiscali previste in ordine ai beni culturali, ha avuto modo di chiarire, con la ormai famosa pronuncia n. 346 del 2003, che :

“in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni, è esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili?”.

Sempre in ordine al patrimonio culturale, la stessa Corte Costituzionale ha chiarito, con altra – altrettanto nota – sentenza (la n. 345 del 2003), che:

“la ratio della agevolazione di cui si tratta va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico, in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta”, onde *“l'applicazione di un beneficio fiscale trova il suo fondamento oggettivo proprio nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta”*.

I beni culturali o gli immobili con vincolo storico artistico rappresentano dunque oggi una categoria di immobili a sé stante, non comparabile con gli altri immobili, in ragione degli incisivi vincoli, limiti e costi che gravano sugli stessi.

Voglio ricordare, a mero titolo esemplificativo:

- a) **i profili di minore redditività e commerciabilità, conseguenti alle peculiarità architettoniche e strutturali,** nonché ai limiti di interventi, frazionamenti, redistribuzioni degli spazi, rispetto agli altri immobili;

- b) gli elevati costi di mantenimento, ricollegati agli obblighi di continui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla loro peculiare natura e condizioni, che li rendono ben più rilevanti e costosi rispetto agli altri immobili;
- c) i vincoli che gravano sugli interventi di modifica strutturale degli immobili e, correlativamente ed anche sotto questo profilo, gli oggettivi limiti ad utilizzazioni di tali immobili più redditizie, che spesso tali interventi strutturali presuppongono;
- d) la prelazione a favore dello Stato (art. 60-61 e 62 del Codice), ed enti pubblici sui trasferimenti della proprietà, escluse le ipotesi di donazione, che ne condizionano la libera trasferibilità commerciale;
- e) la previsione di eventuale espropriazione che grava sui suddetti beni;
- f) la possibilità per lo Stato ed enti pubblici di far coattivamente eseguire sui suddetti beni lavori in danno ed a carico del proprietario (Art. 32) “ Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei Beni Culturali, ovvero provvedervi direttamente).
- g) le incisive sanzioni penali, che si aggiungono a quelle amministrative, prescritte a garanzia dell’adempimento di numerosi obblighi in capo ai proprietari, sia in ordine alla manutenzione che relativamente agli adempimenti stabiliti in occasione di trasferimenti della proprietà dei suddetti beni (secondo quanto stabilito gli artt. 169 ss. del Codice dei beni culturali, approvato con il D.L.vo n. 42/2004);
- h) il ruolo di sussidiarietà svolto dal proprietario privato rispetto allo Stato ed enti pubblici nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali, nei cui confronti vi sono interessi di natura pubblica che spesso incidono e condizionano le iniziative e le possibili azioni del privato proprietario.

Per altro verso, i beni culturali, ex se, sol per il fatto di esistere ed essere in qualsiasi modo, sia direttamente che indirettamente, fruibili da parte della collettività, se ed in quanto mantenuti e valorizzati dal proprietario, anche privato, rivestono un ruolo fondamentale per il nostro Paese.

Si tratta della conservazione delle tradizioni e della storia dell’Italia, del mantenimento di quel nucleo di strutture e costruzioni che possano rivelare e tramandare l’immagine dello Stato italiano, nelle varie e differenti articolazioni territoriali, ed i suoi valori di bellezza e cultura,

“ad uso e consumo” dei soggetti, italiani o stranieri, che tali valori ricerchino o apprezzino.

In tal senso, la rilevanza del patrimonio culturale è poliedrica; si pensi:

- 1) al rapporto con gli enti e le istituzioni, anche territoriali, nell’ambito delle finalità di mantenimento del sistema paesaggistico ed ambientale, urbano ed extraurbano;
- 2) al contributo culturale nell’ambito della storia dell’arte e dell’architettura, che in tali beni culturali trovano vivo e vitale punto di riferimento e spunto di riflessione e studio;
- 3) all’incentivo e sostegno offerto al sistema turistico nonché al ritorno per il nostro Paese, anche di natura economica, derivante dalla fruizione del patrimonio culturale e dei monumenti storici che tale turismo, appunto, alimenta e sostiene;
- 4) allo sviluppo economico che tali beni culturali possono, anche indirettamente, apportare ai piccoli e grandi centri, alle zone depresse, ecc.: pensiamo ai musei, alle occasioni di aggregazione culturale ed anche di intrattenimento, alle visite, all’afflusso di persone attorno ai beni culturali che inevitabilmente si ripercuote sulle attività che da tale afflusso trovano spunto e motivo di esistere;
- 5) al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze e delle professionalità specificamente afferenti le prestazioni nei settori della conservazione, del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche dell’arte (pittura, restauro, decorazione degli interni, ecc.), della storia dell’architettura, allo studio delle suppellettili, quadri, oggetti d’arte ed arredamenti delle dimore (da conservarsi e valorizzarsi unitamente all’immobile), e più in generale nell’ambito dello studio e approfondimento del patrimonio culturale.

Di qui la consapevolezza dell’esigenza di incentivare e responsabilizzare il proprietario dei beni culturali, sotto i più variegati profili, nelle attività di loro mantenimento, conservazione ed anche valorizzazione, in un’ottica non solo di tutela del patrimonio culturale del nostro Paese ma addirittura di sostegno all’economia italiana e di contributo al consolidamento ed evoluzione del sistema sociale, urbanistico e culturale delle singole aree cui si inseriscono i singoli beni culturali.

La funzione culturale ma anche economica dei beni culturali risulta particolarmente rilevante in relazione agli immobili di proprietà privata (palazzi storici, dimore, ville) collocati non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri urbani, in provincia, se non in campagna od in zone depresse.

In tali situazioni, il bene storico diviene punto di riferimento e di attrazione, anche turistica, del luogo, attorno alla quale sviluppare il relativo contesto (attività recettive, ristorazione, manifestazioni culturali e di aggregazione, ecc.).

Voglio sottolineare quindi quanto sia fondamentale ed importante che la “vision” del Legislatore debba consistere nel creare tutta una serie di incentivi, non solo di natura economica e fiscale ma anche di semplificazione burocratica..... (spesso si scontrano regolamenti urbanistici con i paletti delle sovrintendenze – adeguamenti alle normative di sicurezza.....) che deve ricevere il proprietario della dimora storica ad una gestione maggiormente dinamica e efficiente del proprio bene.

Del resto, non si può fare a meno di sottolineare che la struttura, anche architettonica, di simili beni e la loro particolare rifinitura e pregio sono ormai inadeguate ai moderni sistemi di vita e di attività economica; con il conseguente rischio di graduale ma inarrestabile declino della dimora, che vedendo ridotta la propria redditività vede inevitabilmente mancare il presupposto per una conservazione efficiente e attenta alle peculiarità del caso.

Emerge di tutta evidenza come questi beni abbiano attualmente una redditività che, nella stragrande maggioranza dei casi, neppure riesce a coprire gli elevati costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, con una del pari limitata rilevanza patrimoniale (basta girare per l'Italia per vedere migliaia e migliaia di immobili di proprietà pubblica e privata, di straordinaria bellezza abbandonati o prossimi all'abbandono.....

La tutela del patrimonio culturale rappresenta dunque oggi principio irrinunciabile della stessa Comunità europea e della collettività mondiale, oltre che criterio informatore cogente dell'ordinamento costituzionale italiano.

2. L'attuale regime normativo dei beni culturali.

In ordine al regime normativo vigente delle “*dimore storiche*”, è utile anzitutto richiamare alcune disposizioni fondamentali del vigente Codice dei beni culturali, approvato con D.L.vo n. 42/2004.

L'art. 1 afferma che “*la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale*”; “*i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione*”.

Ai sensi dell'art. 3, “*la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione*”.

L'art. 6 offre la definizione di “*valorizzazione*”: “*la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è amata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*”.

Con specifico riferimento al principio di valorizzazione:

- l'art. 101 chiarisce che “*le strutture private che appartengono a privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale*”;

- l'art. 111 dispone che “*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*”;

- l'art. 113 prevede altresì che “*le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno*”;

- l'art. 120 chiarisce che “*è sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di*

promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, L'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce”;

- infine, l'art. 121 precisa, sempre in relazione all'attività di valorizzazione del patrimonio culturale, che *“il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”.*

In sintesi, il legislatore ha una volta di più ribadito l'importanza dei beni culturali, che assolvono ad una funzione costituzionalmente garantita, ma proietta il ruolo dei medesimi beni culturali in una dimensione ed in un'ottica avente rilevanza economica per lo Stato, oltre che storica, culturale e sociale, da realizzarsi da parte delle Istituzioni ma anche dei privati proprietari.

La disciplina oggi vigente affianca al tradizionale regime di tutela e conservazione un profilo, fortemente accentuato, di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, nel cui contesto viene riconosciuto un forte ruolo alle Regioni ed agli enti locali, legati al territorio.

La tutela del patrimonio storico e artistico si realizza insomma nel contesto del vigente Codice per il tramite:

- a) delle previsioni in punto di obblighi di mantenimento dei beni, da realizzarsi anche attraverso gli interventi di restauro e manutenzione, in una concezione meramente statica, ricollegati ad una funzione del proprietario fondamentalmente passiva, con finalità unicamente conservative del bene;
- b) ma anche dell'attività di valorizzazione dei suddetti beni, in un'ottica (introdotta dallo stesso Legislatore) maggiormente dinamica e proiettata nel tessuto economico e sociale del paese. Per valorizzazione si intende infatti l'attività che mira ad attribuire al bene una portata essenzialmente economica, una *“mise en valeur”*, per far sì che il medesimo (bene) sia redditizio e (come tale) possa essere mantenuto dal proprietario senza pregiudizi e senza deprezzamenti del bene medesimo, ed anche per consentire un ritorno in termini economici per il territorio cui tale bene è inscindibilmente ricollegato. La ribadita utilità economica e sociale dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale prende le mosse dal riconoscimento della meritevolezza del bene culturale, che risulta già di per sé (in quanto esistente e conservato) oggettivamente fruibile per la collettività, ed in quanto tale da tutelare ed agevolare, anche sotto un profilo prettamente fiscale.

3. Profili generali e *ratio* del sistema agevolativo fiscale.

Uno (se non il principale) mezzo per garantire la tutela del patrimonio culturale consiste nell'incentivare e sostenere i privati a mantenere le dimore storiche, ma anche a rendersi parti attive nella valorizzazione delle risorse artistiche e culturali; ciò viene sicuramente realizzato attraverso politiche fiscali tese a garantire adeguati risparmi di imposta ai proprietari di dimore storiche ma anche a coloro che investono a vario titolo (soprattutto come sponsor) in arte e cultura.

In effetti, la tutela del patrimonio culturale dell'Italia è stata oggetto, a partire dagli anni ottanta, di sempre maggiore attenzione anche da parte del legislatore tributario, il quale in questa materia è intervenuto con numerose disposizioni agevolative volte, appunto, a perseguire l'interesse pubblico alla conservazione ed alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

In realtà, sin dagli anni settanta il Legislatore aveva mostrato consapevolezza della specificità delle dimore storiche: con l'art. 9 n. 9 della L. n. 825/1971, recante la delega legislativa della riforma tributaria (che ha dato luogo all'impianto tributario tuttora vigente, per il tramite dei numerosi decreti delegati in relazione ai singoli tributi), veniva stabilito, in relazione alla materia delle esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi, il seguente criterio direttivo, avente portata generale:

“il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione”.

Principio che non poteva essere più chiaro.

Il primo organico provvedimento è la L. n. 512/1982, “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”. Si tratta di un insieme di disposizioni volte ad agevolare il soggetto privato proprietario del bene (obbligato alla manutenzione-ristrutturazione del bene medesimo) attraverso il riconoscimento di esenzioni, riduzioni di imposta, ecc.. La concessione di tali benefici è risultata per lo più subordinata a comportamenti di gestione degli stessi beni che siano conformi agli obiettivi di tutela.

Successivamente, si è verificata una netta inversione di tendenza; il legislatore tributario, sotto la pressione di ottenere entrate tributarie sempre maggiori per esigenze di bilancio dello Stato, ha tentato di combattere la crescente speculazione creatasi nell'ambito più generale delle varie disposizioni di favore contenenti esenzioni ed agevolazioni. Tale tentativo ha finito con l'incidere anche sul settore delle agevolazioni per i beni culturali (v., ad esempio, l'abolizione nel testo unico delle imposte sui redditi della deducibilità integrale dal reddito delle spese di

manutenzione dei beni culturali, trasformata nella meno conveniente riduzione in percentuale dell'imposta da versare).

Il ridimensionamento spesso manifestatosi nell'ambito delle detrazioni, deduzioni ed esenzioni precedentemente introdotte ha in molti casi finito con lo scoraggiare i potenziali mecenati, i quali hanno progressivamente ridursi la convenienza fiscale ad investire nel patrimonio artistico e culturale.

Giova infine ricordare che, comunque, in tutte le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie per i beni culturali, oltre alle finalità di ausilio anche economico a favore del privato, sussiste una funzione di responsabilizzazione del privato e di indiretta salvaguardia e sanzione delle disposizioni in tema di mantenimento: a titolo esemplificativo, il mutamento non autorizzato alla destinazione del bene, così come l'esecuzione di interventi illeciti e la mancata conservazione e manutenzione dell'immobile, fanno decadere dall'agevolazione tributaria, con tutte le conseguenze pregiudizievoli facilmente comprensibili.

Da ultimo, com'è noto, vi è stata una significativa restrizione delle varie precedenti misure agevolative (IMU e IRPEF) sia in materia di imposte sui redditi che ai fini delle imposte indirette.

Il quadro che ne discende è di un intollerabile e improvviso aumento del gettito fiscale sulle dimore storiche e quindi sul patrimonio storico artistico, che rischia di compromettere l'intero sistema, in palese contraddizione con la stessa evoluzione degli ultimi trenta anni in materia fiscale.

Il tutto, nel contesto di una gravissima crisi economica, che per un verso ha letteralmente "impoverito" i proprietari di tali beni rendendo ancor più difficile qualsiasi tentativo di valorizzare e mettere al reddito gli stessi, e per l'altro ha visto lo stesso Stato bloccare improvvisamente tutti i procedimenti di erogazione di contributi finalizzati ad interventi di manutenzione e ristrutturazione, ivi compresi quelli già deliberati ed oggetto di apposita convenzione privato/pubblico (nonostante il Codice preveda numerosi articoli per i contributi per determinati lavori, a seguito di firma di una Convenzione, questi fondi sono sempre stati insufficienti e dal 2012 sospesi per il momento sicuramente fino al 2015)

A ciò si è dunque aggiunto un impatto fiscale (in particolare, in materia di IMU ed IRPEF) assolutamente incisivo, tale da impedire la sopravvivenza del bene, prim'ancora che la stessa effettuazione dei consueti interventi ed attività di manutenzione.

E' peraltro evidente che simili attività presuppongono necessariamente oggi più di ieri alcuni elementi, primo fra tutti, a mero titolo esemplificativo, l'investimento finanziario.

Tra l'altro, vi sono taluni istituti che potrebbero consentire nuove forme di proprietà e di gestione dei beni culturali.

Anzitutto, le fondazioni bancarie dovrebbero svolgere un ruolo importante, quali soggetti che affiancano l'ente pubblico nell'attività di erogazione delle risorse finanziarie per il patrimonio culturale

Le ONLUS potrebbero invece rappresentare il soggetto convogliatore di contribuzioni di origine privata a favore dei beni culturali.

Con i patrimoni separati di cui agli artt. 2447 bis ss. c.c. si consente, infine, un coinvolgimento delle società per azioni nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ulteriore rispetto alle ipotesi di erogazioni liberali e di promozioni/sponsorizzazioni, superando i limiti (sia quantitativi che soggettivi) apposti al relativo regime fiscale di favore.

Vi potrebbe essere altresì l'istituto anglosassone del Trust. Con esso i proprietari trasferiscono ad un soggetto il bene culturale, segregato rispetto al patrimonio personale di quest'ultimo, con il compito di amministrarlo e trasferirlo ai beneficiari (e nei tempi) indicati, garantendone la indivisibilità ed unitarietà, la sua definitiva valorizzazione ed il successivo passaggio generazionale. La proprietà del Trust è piena nella titolarità del diritto ma limitata nell'esercizio, siccome finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dai disponenti e delimitato dalle istruzioni impartite dai medesimi.

In tutto questo l'intervento del soggetto finanziatore, soprattutto in assenza dello Stato ed in un momento di così profonda crisi, assume una rilevanza decisiva.

La stessa Adsi riveste un importante ruolo associativo *super partes*, e vede un ruolo futuro quale soggetto che possa interfacciarsi con le Istituzioni, i soggetti finanziatori, gli strumenti di rete e di valorizzazione e i privati proprietari.

Un simile sviluppo avrebbe importanti ripercussioni, unitamente ad una rimeditata disciplina fiscale, nel contesto di una responsabilizzazione del ruolo di sussidiarietà del privato proprietario di bene culturale rispetto allo Stato e di più profonda integrazione e coordinamento tra privato e Amministrazione pubblica

In una parola, ad oggi possiamo con certezza affermare che l'unica via per traghettare alle generazioni future il nostro patrimonio storico è quella di una forte collaborazione tra pubblico e privato, in un'ottica diversa rispetto al passato e maggiormente dinamica, che sia di aiuto al mantenimento della nostra storia e di uno dei motivi della nostra futura sopravvivenza economica, ossia il patrimonio culturale italiano.